

COMUNE DI MANOPPELLO



Provincia di Pescara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837 e segg)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2021

indice

- art.1 Oggetto
- art.2 Disposizioni generali
- art.3 Presupposto
- art.4 Soggetto passivo
- art.5 Commercio su aree pubbliche
- art.6 Rilascio dell'autorizzazione
- art.7 Criteri per la determinazione della tariffa
- art.8 Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici
- art.9 Determinazione delle tariffe annuali
- art.10 Determinazione delle tariffe giornaliere
- art.11 Determinazione del canone
- art.12 Occupazione per commercio itinerante
- art.13 Modalità e termini per il pagamento del canone
- art.14 Accertamenti - Recupero canone
- art.15 Sanzioni e indennità
- art.16 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- art.17 Sospensione dell'attività' di vendita
- art.18 Autotutela
- art.19 Riscossione coattiva
- art.20 Disposizioni finali

All.to "A" - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di **MANOPPELLO (PE)**.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del comune (superiore a 10.000 abitanti) individuabile a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs 507/93 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 denominata Tarig.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, fiere e posteggi isolati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nel rispetto delle disposizioni contenute nelle vigenti normative nazionali e locali:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nei box mercati coperti, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di norma di **12** anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8 **Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il Comune di **MANOPPELLO (PE)** con una popolazione di **6.870** abitanti al 31/12/2019 appartiene alla classe quinta (popolazione fino a **10.000 abitanti**) le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate **in categorie**, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico mercatale le strade del Comune sono classificate come **unica categoria**.

Articolo 9 **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in ragione di un'unica categoria viaria, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è determinata dalla disponibilità dell'area, dal vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dall'impatto ambientale sull'arredo urbano ed è individuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento, le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in **un'unica categoria** viaria su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento. Le tariffe di riferimento sono demandate con separato atto alla Giunta Comunale.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per fasce orarie:

- fino a 7 ore
- oltre 7 ore

in relazione all'orario effettivo compreso nella fascia di ore prevista ed in ragione della effettiva superficie occupata.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una **riduzione del 40** per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Dette occupazioni sono da annoverare come occupazioni temporanee e non permanenti.

3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte sottostante occupata al suolo.

Articolo 12

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività è effettuata con mezzi mobili senza

il posizionamento di merce sul terreno o su banche a terra, ancorché muniti di ruote ed avviene nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente:

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altre modalità previste dal medesimo codice ovvero, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016, mediante strumenti elettronici consentiti dalla legge.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi **Euro 300,00=** sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (**massimo 3 rate**) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente all'assegnazione giornaliera del posteggio.

Se autorizzato tale pagamento potrà avvenire anche in formula abbonamento.

4. Per le occupazioni periodiche anche a carattere ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il **31 marzo**; per importi superiori a **Euro 300,00** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti rispettivamente il **31.3 - 30.6 - 30.9**.

5. Per le occupazioni presso mercati con cadenza settimanale, effettuate dai titolari di concessioni di posteggio, il pagamento del canone dovuto dovrà essere effettuato in un'unica soluzione (formula abbonamento).

6. Per le occupazioni presso mercati di tipo permanente, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a **Euro 300,00=** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31.3 - 30.6 - 30.9**, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Nei casi di decorrenza della concessione in periodi intermedi, la rateizzazione deve essere rapportata alle prime scadenze utili. Per le occupazioni decorrenti successivamente alla scadenza dell'ultima rata il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.

7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui **all'art. 17** considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 DLgs 472/97 e smi.

Articolo 14 **Accertamenti - Recupero canone**

All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale i soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.

Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al punto precedente del presente articolo, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- Sulle somme non versate (omesso versamento), parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1 comma 821 lettera h della legge 160/2019 nella misura del **100%** del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, eventualmente maggiorati con apposita delibera adottata dal Comune.

L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17

Sospensione dell'attività di vendita

L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 18

Autotutela

L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 19

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. 639/1910 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20

Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Nei casi di affidamento in concessione della riscossione e dell'accertamento della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a soggetti iscritti nell'albo ministeriale ex art. 53 del DLgs 446/97 di cui alla legge 289/2000, il comune di **MANOPPELLO (PE)** conferisce anche la riscossione del presente Canone, in sostituzione delle precedenti entrate.

Il presente Regolamento entra in vigore il **1/1/2021**.

All.to "A"
DETERMINAZIONE
DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficienti occupazioni temporanee	
	fino a 7 ore	oltre 7 ore
occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore ABBONATI	0,30	0,33
occupazioni realizzate da spuntisti	0,60	0,66
Fuori mercato	0,30	0,33
occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti	0,60	0,66
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,60	0,66